



CITTA' DI CORSICO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	6
Articolo 11 - Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso	6
Articolo 13 - Disposizioni finali	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti applicativi dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi d'inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01/04/2024. Per le annualità successive tale imposta s'intende applicabile per l'intero anno solare.
3. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale, così come definite dalla Legge Regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio comunale e non risulta anagraficamente residente nel Comune di Corsico.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a. il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento;
 - b. per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto legge 50/2017 si applicano le disposizioni previste dai commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo.
3. Il Comune di Corsico, per pernottamenti presso strutture sul territorio soggette ad imposta e poste a carico del proprio bilancio, non acquisisce la soggettività passiva al tributo.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa Regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 267/2000 entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - b. i dipendenti comunali non residenti che pernottano in relazione alle esigenze del proprio ufficio debitamente autorizzati dal proprio Dirigente;
 - c. persone temporaneamente collocate da Servizi Pubblici Socio-Assistenziali o da Forze dell'Ordine per esigenze abitative.

Articolo 6 -Obblighi tributari

1. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati dal precedente articolo 3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare i soggetti gestori di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, evidenziando i tempi di permanenza e le eventuali esenzioni applicate ai sensi dell'articolo 5. La dichiarazione, da rendersi anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti, deve essere resa su apposita modulistica resa disponibile anche con modalità telematiche dal Comune.
3. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nell'art. 3 comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - b. riscuotere l'imposta, al saldo complessivo al termine del pernottamento, inserendo nella relativa documentazione fiscale specifica voce di addebito quale "operazione fuori campo iva"; è altresì ammesso il rilascio di specifica ricevuta nominativa per la sola imposta di soggiorno.
4. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nel precedente art. 3 comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e tutti i documenti necessari per le verifiche ed i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno. Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento copia della predetta

documentazione e la compilazione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, indicati all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultima provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Corsico.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) direttamente presso la tesoreria comunale;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - c) tramite le modalità e le procedure informatiche messe a disposizione e indicate dal Comune di Corsico, anche in relazione all'evoluzione degli strumenti tecnici e normativi consentiti;
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti di cui al precedente comma 2, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a corrispondere gli interessi moratori al tasso legale.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Corsico effettua il controllo della corretta applicazione e del regolare versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6;
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta il Comune può:
 - a. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d. operare ispezioni in loco o effettuare qualsiasi altro tipo di controllo che ritenesse opportuno ammesso dalla legislazione vigente.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare di quelle previste ai precedenti artt. 6 e 7, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Il rimborso e la compensazione delle somme versate e non dovute sono effettuati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Aprile 2024.

Verbale n. 36 del 19 dicembre 2023

(Adunanza in videoconferenza)

PARERE N. 32 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SU

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 8.00, si è riunito in collegamento di video-conferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corsico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale (DEL.13/2022), nelle persone dei signori:

- Dott. Costantino Rancati – Presidente
- Dott.ssa Michela Botta – Componente
- Dott. Danilo Zendra - Componente

Nell'Organo collegiale di controllo così costituito, assume la Presidenza dell'adunanza il dott. Costantino Rancati, il quale preliminarmente rileva che sono presenti in collegamento di videoconferenza i signori:

- Dott. Costantino Rancati – Presidente
- Dott.ssa Michela Botta – Componente
- Dott. Danilo Zendra – Componente

L'adunanza reca all'ordine del giorno il seguente argomento:

Istituzione imposta di soggiorno - Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Il Collegio dei Revisore dei Conti:

PREMESSO CHE

l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO CHE

ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia N° XI / 3764 del 03/11/2020 ove si annovera Corsico tra i comuni turistici;

DATO ATTO CHE

le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal Regolamento;

VISTO

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- la proposta di deliberazione consiliare n. 3656/2023, ivi compreso il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato e parte integrante della deliberazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO” ivi compreso il regolamento allegato, costituito da 13 articoli.

La riunione viene conclusa alle ore 8.30 con lettura, redazione ed unanime approvazione del presente verbale.

Corsico, 19 dicembre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(firme apposte digitalmente)

Dott. Costantino Rancati

Dott.ssa Michela Botta

Dott. Danilo Zendra

o, alla presente si allegano 4 pareri dell'Organo di Revisione sottoscritti digitalmente da tutti i componenti.

Cordiali saluti.

Costantino Rancati

--

STUDIO DOTT. COSTANTINO RANCATI

Via Milano 18/b – Spino d’Adda (CR)

Tel. 0373980022



CITTA' DI CORSICO

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall'art.3 co.1 lettera d) Legge n.213/2012 poiché la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involga l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Corsico li, 11/12/2023

Sottoscritto dal Dirigente
FINANZIARIO
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale



ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione n. 3656/2023, che non copre la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Corsico, li 14/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(ZENDRA ERMANNÒ)
con firma digitale